CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

CIEE FLORENCE, 97877880589, con sede legale in via Piazza Santo Spirito 10, 50125, Firenze, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Dott.ssa Tina Marisa Rocchio Procuratore Generale per CIEE Florence, nata [redacted]

E

La Biblioteca nazionale centrale di Firenze d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", Codice fiscale **80020550481**, con sede legale in Piazza dei Cavalleggeri 1/A, Firenze nella persona di Elisabetta Sciarra, nata [redacted]

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta di CIEE Italy ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutor aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

I tirocini durano 100-120 ore, distribuite al massimo in 15 settimane, con un impegno settimanale massimo di 8 ore.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a frequentare il *soggetto ospitante* nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
- redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Il *soggetto ospitante*, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al *soggetto promotore* qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutore aziendale, una relazione finale, se trattasi di tirocinio formativo, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 4

Il *soggetto promotore* assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al *soggetto promotore*.

Art. 5

Con la presente convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata (per la BNCF: bnc-fi@pec.cultura.gov.it, per CIEE: cieeitalyroma@pec.it)
Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, previa contestazione a mezzo purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo PEC e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 7

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, il soggetto promotore e il soggetto ospitante si assumono, ciascuno per propria competenza, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

Art. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata

Art. 9

La presente convenzione ha validità annuale, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza; può essere rinnovata previa firma di nuova convenzione.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.

Data: _____

ciee | FLORENCE

per **CIEE Italy**
Tina Marisa Rocchio

per la **Biblioteca nazionale centrale di Firenze**
Elisabetta Sciarra



